

Ambito PLUS Ales-Terralba

Ufficio di Piano



DISTRETTO SOCIOSANITARIO DI ALES-TERRALBA

Albagera, Ales, Arborea, Assolo, Asuni, Baradili, Baressa, Curcuris, Genoni, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Laconi, Marrubiu, Masullas, Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Nureci, Pau, Pompu, Ruinas, San Nicolò D'Arcidano, Senis, Simala, Sini, Siris, Terralba, Uras, Usellus, Villa Sant'Antonio, Villa Verde.

Approvato dalla Conferenza dei Sindaci il 17.05.2024

Approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Mogoro con Delibera n°15 del 13.06.2024

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA IN MATERIA DEI SERVIZI PLUS

I Comuni di Albaggiara, Ales, Arborea, Assolo, Asuni, Baradili, Baressa, Curcuris, Genoni, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Laconi, Marrubiu, Masullas, Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Nureci, Pau, Pompu, Ruinas, San Nicolò d'Arcidano, Senis, Simala, Sini, Siris, Terralba, Uras, Usellus, Villa Sant'Antonio, Villaverde.

Richiamate le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale relative all'oggetto:

- per il Comune di ..., la DCC n... del ..., esecutiva;
- per il Comune di ..., la DCC n. ... del ..., esecutiva;
- ...

Considerato che

agli Ambiti territoriali sociali compete la programmazione, la realizzazione e il monitoraggio dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali, come definiti dalle disposizioni nazionali e regionali;

l'articolo 8, comma 3, lettera a) della Legge 328/2000 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e di servizi sociali*" prevede che compete alle Regioni la definizione degli ambiti territoriali sociali, delle modalità e degli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete;

l'articolo 15 della Legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 "*Sistema integrato dei servizi alla persona*" prevede che l'ambito territoriale locale di programmazione coincide con l'ambito del distretto sanitario di cui alla legge regionale 26 gennaio 1995, n.5, in modo da garantire l'unitarietà di gestione e l'integrazione dei servizi sociali e sanitari entro territori omogenei;

con il predetto provvedimento, la Regione Sardegna ha istituito il Distretto sanitario Ales-Terralba formato dai Comuni di Albaggiara, Ales, Arborea, Assolo, Asuni, Baradili, Baressa, Curcuris, Genoni, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Laconi, Marrubiu, Masullas, Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Nureci, Pau, Pompu, Ruinas, San Nicolò d'Arcidano, Senis, Simala, Sini, Siris, Terralba, Uras, Usellus, Villa Sant'Antonio, Villa Verde.

l'articolo 6, comma 3, della medesima Legge prevede che ai comuni associati spetta, in particolare, l'esercizio delle seguenti competenze:

- a) la definizione delle priorità, delle aree di intervento, delle risorse economiche e professionali necessarie, attraverso l'elaborazione e l'approvazione del piano locale unitario dei servizi (Plus)
- b) l'organizzazione del sistema integrato dei servizi e degli interventi;

- c) l'attuazione dei livelli essenziali di assistenza come definiti dalle disposizioni normative nazionali e regionali;
- d) l'eventuale individuazione di ulteriori livelli essenziali di ambito e delle risorse necessarie al finanziamento degli stessi;
- e) la partecipazione alla programmazione regionale;
- f) il rilascio delle autorizzazioni sulla base dei criteri determinati dalla Regione e lo svolgimento dei compiti di vigilanza sui servizi residenziali e semiresidenziali siti nel territorio;
- g) la determinazione della compartecipazione alla spesa da parte degli utenti dei servizi, sulla base dei parametri individuati dalla Regione;
- h) la promozione della partecipazione degli attori sociali di cui al capo II e delle comunità locali alla realizzazione e valutazione del sistema integrato;
- i) la valutazione dei servizi e degli interventi previsti nei piani locali unitari dei servizi;
- h) il coordinamento delle politiche sociali con le politiche urbanistiche e abitative

Rilevato che

l'art.30 del D.Lg. vo n. 267/2000 prevede la possibilità per gli Enti locali di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, stipulando tra loro apposite convenzioni;

Rilevato che

Con le predette deliberazioni, I Comuni del Distretto hanno previsto lo svolgimento in forma associata dei servizi sociali e sociosanitari;

che la presente convenzione disciplina modalità e procedure per la partecipazione di ciascun Ente firmatario alla gestione, programmazione e al controllo delle attività in materia di servizi sociali, esplicitando i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

TUTTO CIO' PREMESSO,

i predetti Comuni convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1. Oggetto

La premessa costituisce parte integrante della presente convenzione.

La presente convenzione ha come oggetto la gestione in forma associata dei servizi sociali tra gli Enti stipulanti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30, comma 4, D.lgs. 267/2000.

In particolare, sono oggetto di gestione associata tutti i servizi e gli interventi sostenuti economicamente da fonti di finanziamento di natura comunitaria, nazionale, regionale e privata assegnati direttamente all'Ente capofila.

Art.2 Finalità

La presente convenzione è finalizzata a promuovere e incrementare il benessere della Comunità sociale, con particolare riferimento ai nuclei familiari e agli individui in condizione di fragilità anche temporanea, attraverso la gestione associata dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali ed ogni altro intervento che potrà essere successivamente definito.

Art. 3. Obiettivi e priorità della gestione associata

Gli obiettivi e le priorità della gestione associata sono:

- a) la definizione delle priorità, delle aree di intervento, delle risorse economiche e professionali necessarie, attraverso l'elaborazione e l'approvazione del piano locale unitario dei servizi (PLUS);
- b) l'organizzazione del sistema integrato dei servizi e degli interventi;
- c) l'attuazione dei livelli essenziali di assistenza come definiti dalle disposizioni normative nazionali e regionali;
- d) l'eventuale individuazione di ulteriori livelli essenziali di ambito e delle risorse necessarie al finanziamento degli stessi;
- e) la partecipazione alla programmazione regionale;
- f) il rilascio delle autorizzazioni sulla base dei criteri determinati dalla Regione e lo svolgimento dei compiti di vigilanza sui servizi residenziali e semiresidenziali siti nel territorio;
- g) la determinazione della compartecipazione alla spesa da parte degli utenti dei servizi, sulla base dei parametri individuati dalla Regione;
- h) la promozione della partecipazione degli attori sociali e delle comunità locali alla realizzazione e valutazione del sistema integrato;
- i) la valutazione dei servizi e degli interventi previsti nei piani locali unitari dei servizi;
- h) il coordinamento delle politiche sociali con le politiche urbanistiche e abitative

Art. 4 Servizi e interventi in gestione associata

Sono oggetto di gestione associata i Livelli essenziali delle prestazioni sociali come definiti dalle disposizioni nazionali e regionali ed oggetto di specifici finanziamenti assegnati direttamente agli Enti capofila.

In particolare, sono oggetto di gestione associata tutti i servizi e gli interventi sostenuti economicamente da fonti di finanziamento di natura comunitaria, nazionale, regionale e privata assegnati direttamente all'Ente capofila.

Possono essere oggetto di gestione associata eventuali ulteriori servizi ed interventi identificati dalla Conferenza dei Sindaci.

Art.5 Gestione del servizio in forma associata

La gestione in forma associata delle attività integrate dei servizi socio-assistenziali dei comuni si realizza con la forma associativa della "convenzione", prevista e regolata dall'art. 30 del D.Lg. vo 267/2000.

L'Ente che opera la concreta gestione, denominato Comune capofila, viene individuato nel Comune di Mogoro nel rispetto della pari dignità delle funzioni di indirizzo e controllo proprie di tutte le Amministrazioni Comunali convenzionate, attraverso l'organo della Conferenza dei Sindaci.

Art.6 Conferenza dei sindaci

La Conferenza dei Sindaci è la sede di indirizzo politico e programmatico del servizio associato ed è composta dai Sindaci dei Comuni convenzionati o da loro delegati mediante apposito atto.

La Conferenza dei Sindaci:

- esercita le funzioni previste dalla Legge Regionale per l'elaborazione e l'approvazione del piano locale unitario dei servizi (Plus);
- fornisce gli indirizzi politici e le indicazioni strategico-progettuali alla struttura di gestione;
- definisce la dotazione organica dell'Ufficio di piano in relazione ai finanziamenti e ai servizi attivi sul territorio;
- svolge la verifica sulla realizzazione degli obiettivi e sul rispetto delle proprie direttive;
- determina la compartecipazione alla spesa da parte degli utenti dei servizi, sulla base dei parametri individuati dalla Regione;

La Conferenza dei Sindaci è convocata dal Presidente, individuato nel Sindaco dell'ente capofila, almeno 7 giorni prima, attraverso Posta Elettronica Certificata.

La convocazione deve contenere luogo, data, ora, ordine del giorno ed eventuali allegati.

Le sedute della Conferenza sono valide:

- in prima convocazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto;
qualora non si raggiungesse il numero del 50% + 1 in prima convocazione (pari a 17 membri compreso l'ente gestore)
- in seconda convocazione con la presenza di almeno di $\frac{1}{4}$ degli aventi diritto (pari a 8 membri compreso l'ente gestore)

Le deliberazioni si intendono approvate se riportano il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le sedute della Conferenza si potranno tenere, oltre che in presenza, in modalità da remoto o mista.

I sindaci possono delegare un componente della Giunta o del Consiglio Comunale alla partecipazione con apposita delega.

Il Presidente, in quanto Sindaco dell'Ente Capofila, può delegare un membro della Giunta o del Consiglio Comunale che ne svolga le sue funzioni.

Il presidente rappresenta la Conferenza, ne tutela la dignità, le funzioni, dirige e modera la discussione, fa osservare il presente accordo e mette ai voti le decisioni.

Ogni proposta, deve essere discussa e messa in votazione e si intende approvata quando abbia raccolto tra i presenti la maggioranza semplice dei voti.

Ad ogni componente della Conferenza è attribuito un solo voto.

Le votazioni avvengono per alzata di mano, è accertata dal presidente e verbalizzata dal segretario verbalizzante dell'Ufficio di Piano.

Al termine di ogni seduta viene curata la verbalizzazione nella quale sono indicati in maniera sintetica gli argomenti trattati e le decisioni adottate.

I verbali devono essere trasmessi ad ogni singolo Ente convocato e pubblicati nel sito web dell'Ente Capofila in apposita sezione.

Art. 7 Struttura tecnica di gestione

Presso il Comune capofila è istituito l'Ufficio di piano, la struttura tecnica preposta alla gestione in associazione dei servizi sociali.

La dotazione organica dell'Ufficio di piano è definita dal seguente accordo ed è così costituita:

- il Responsabile dell'Ufficio di piano;
- il Coordinatore;
- Personale tecnico: nello specifico rappresentato da Assistenti Sociali;
- Personale Amministrativo;

L'ufficio di piano è supportato da personale tecnico ed amministrativo del Comune capofila eventualmente integrato da personale dei Comuni convenzionati attraverso gli istituti giuridici previsti dalle disposizioni in materia.

Il numero delle figure da impiegare sarà definito ogni anno dalla Conferenza dei Sindaci, considerando la dotazione finanziaria e i progetti in essere.

Nel limite dello stanziamento annuo di cui all'articolo 1, comma 797, della legge 30 dicembre 2020, n° 178, pari ad euro 119.000,54 per l'annualità 2021, pari ad euro 116.683,77 per l'annualità 2022, e così a seguire per le prossime annualità in forma strutturale, l'Ente capofila si impegna a rafforzare il personale attraverso l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di nuovi operatori, anche attraverso l'istituto della stabilizzazione.

Il caso di cambio di Ente capofila, il suddetto personale transiterà in "mobilità esterna" presso il nuovo Ente destinatario diretto dello stanziamento annuo di cui all'articolo 1, comma 797, della legge 30 dicembre 2020, n° 178.

Qualora il nuovo ente gestore fosse individuato tra enti non appartenenti al distretto Plus Ales – Terralba, il personale stabilizzato, qualora non transitasse in mobilità esterna presso il nuovo ente gestore, salva sempre la possibilità di passaggio in mobilità verso i comuni del distretto, sarà interessato dalle procedure di cui agli artt. 33 e 34 del D. lgs. N. 165/2001.

L'Ufficio di piano può impiegare professionalità esterne.

L'Ufficio di piano concorre, in particolare:

- ad attuare i servizi e gli interventi definiti nel Piano locale unitario degli interventi;
- a realizzare il coordinamento tecnico ed istituzionale delle politiche sociali e sanitarie definite nell'ambito del Plus;
- a promuovere l'integrazione sociale e sanitaria;
- a favorire una regolamentazione omogenea dei servizi e degli interventi nell'ambito distrettuale;
- a supportare l'organo politico nell'assunzione di decisioni strategiche di politica sociale;
- a curare l'attuazione operativa delle iniziative previste nel Plus.

Il personale operante dei servizi sociali comunali, dipendente dagli enti aderenti alla presente convenzione, fornisce supporto collaborativi al personale del comune capofila, costituendo interfaccia operativa e supporto alle attività territoriali dislocate nei singoli comuni.

Art. 8 Risorse e Rapporti finanziari

L'ufficio di Piano predispone, per la conferenza dei Sindaci, sia lo schema analitico delle spese per l'attuazione dei programmi e delle attività che per la gestione associata dei servizi e dei progetti previsti per l'anno successivo, indicando le modalità di copertura delle medesime.

Il responsabile dell'Ufficio di Piano esprime parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione presentate al comitato dei sindaci, il responsabile del settore economico/finanziario del Comune capofila, appone visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria sugli atti amministrativi relativi allo svolgimento dei compiti assegnati all'Ufficio di Piano.

I costi per l'attivazione dei servizi e degli interventi nonché i gestionali e amministrati per la gestione associata delle attività gravano, in primis, su fonti di finanziamento comunitari, nazionali e regionali, nonché su finanziamenti di natura privata ivi comprese eventuali partecipazioni.

Il Comune capofila introiterà, pertanto, direttamente, i trasferimenti previsti da enti pubblici e privati con i quali siano intercorsi specifici accordi e/o convenzioni;

Ad integrazione, i Comuni firmatari si impegnano a stanziare nel proprio bilancio annuale e versare al Comune di Mogoro quale Comune capofila le somme determinate sulla base dei seguenti parametri:

- somma determinata sulla base della media pro-capite determinata dalla Conferenza dei Sindaci, calcolata sui cittadini residenti al 31 dicembre dell'anno precedente.

Al fine di monitorare l'andamento delle spese per lo svolgimento dei vari servizi, il responsabile del servizio fornirà rendicontazione annuale ai singoli Comuni.

I trasferimenti degli Enti associati sono versati alla Tesoreria del Comune capofila entro il periodo stabilito in ciascuna convenzione, eventualmente prevista, per ogni servizio di ciascun anno di esercizio. In caso di ritardo saranno applicati gli interessi legali.

In caso di delega di ulteriori interventi e servizi, sarà definito, per ciascuna attività, il valore dei trasferimenti in capo a ciascun Comune.

Art. 9 Beni

Per l'erogazione dei servizi socioassistenziali in forma associata, sono messe a disposizione le sedi e le attrezzature attualmente destinate ai servizi sociali dei singoli comuni aderenti alla Gestione in associazione.

Art. 10 Durata

La presente convenzione è valida sino ad approvazione di nuova convenzione.

La presente convenzione ha validità per il tempo di attuazione del piano locale unitario dei servizi (Plus), come definito periodicamente dalla Regione Sardegna, con automatico rinnovo per il tempo corrispondente all'attuazione dei nuovi Plus.

Art.11. Recesso

È ammesso il recesso dalla presente convenzione con un preavviso di almeno sei mesi

Dalla data di efficacia del recesso, l'ente recedente non beneficerà dei servizi sociali erogati dalla gestione Plus e le relative risorse rimarranno a beneficio dei Comuni convenzionati.

Art.12. Disposizioni finali

I Comuni non facenti parte della Convenzione possono, con successivo atto deliberativo dei rispettivi Consigli Comunali, approvare la presente convenzione così come integrata, dando atto che i rapporti in essere non costituiscono nessuna variazione né giuridica né funzionale.

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto nella sede del Comune di Mogoro

Lì.....